



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0450490 30/06/2015 11.01

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 510813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.



CC- 2510/2010 – Avv. Carbone
Costantino Antonino c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 2670/2015.
TRAP Napoli

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere copia della sentenza n. 2670/2015, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, pronunciata nel giudizio in oggetto.

Al riguardo si fa presente che questa Avvocatura, alla stregua del parere del difensore incaricato, non proporrà appello salvo diverso avviso di codesto Ufficio.

IL DIRIGENTE UOD
Avv. Lidia Brondonno

/rc

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
SETTORE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	06 LUG. 2015
PRESA DI CARICO	7 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. 01 02 03 04
	Pos. ni
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	Romano / Bando

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

Ref. Alberto Panza
9/07/2015



S. 2670/15
Trap.

AW-CARBONE

Sentenza n. 2670/2015 pubbl. il 11/06/2015

RG n. 90034/2012

Repert. n. 3054/2015 del 11/06/2015

rep 3054/15
rel Salano



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr. Ugo Candia

Presidente

Dr. Giovanni Galasso

Giudice relatore

Dr. Ing. Vinci Luigi

Giudice tecnico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 34/12 R.G., avente ad oggetto "risarcimento danni" trattenuto in decisione all'udienza del 4/5/15;

TRA

COSTANTINO ANTONINO (c.f. CSTNNN46R02B099N) rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Sonia Costantino, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Castel San Giorgio alla Via Ferrovia n. 1;

Ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Carbone dell'Avvocatura regionale in virtù di procura generale alle liti per notaio Stefano Cimmino del 17/9/02 (rep. 35093), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

Resistente

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 24/5/12, Costantino Antonino riassumeva, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il giudizio inizialmente introdotto innanzi al Tribunale ordinario di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni causati dall'esondazione del torrente Solofrana avvenuta il 6/10/2007.

Lo stesso, infatti, affermava di essere conduttore di un appartamento (e delle relative pertinenze) sito al primo piano del Fabbricato Viaggiatori della Stazione F.S. in Castel San Giorgio alla Via ferrovia n. 1; in occasione dell'esondazione l'acqua aveva invaso il sottoscala, utilizzato come ripostiglio, nonché un altro vano al piano terra, utilizzato come rimessa di biciclette e di un ciclomotore tipo Vespa Piaggio ET2 celeste. Il Costantino perse, quindi, tutte le suppellettili ed i prodotti alimentari conservati in tali locali; anche il ciclomotore risultò gravemente danneggiato. Inoltre, la sera del 6/10/2007, lo stesso non riuscì ad entrare in casa a causa della spaventosa alluvione e rimasero prigionieri nell'immobile Pirri Raffaella Maria e Donatiello Romilda, rispettivamente coniuge e suocera del ricorrente.

Ritenendo che la responsabilità per l'accaduto sia da ascrivere alla Regione Campania, che non ha provveduto alla regolare manutenzione degli argini del torrente, lo stesso chiedeva la condanna di tale ente al risarcimento dei danni materiali (analiticamente indicati) per complessivi Euro 15.046,53, nonché dei danni morali per lo spavento subito per l'impossibilità di prestare soccorso alla moglie ed alla suocera, nonché per lo spavento vissuto dalle stesse e per la perdita di beni di valore affettivo (libri, quaderni scolastici dei figli, appunti della tesi di laurea).

Concludeva, pertanto, chiedendo di *"accertare la responsabilità della Regione Campania (...) per l'evento lesivo occorso all'odierno attore e, per l'effetto condannare la Regione Campania al risarcimento in favore del signor Costantino Antonino dei danni patrimoniali pari ad Euro 14.739,63, del rimborso delle spese sostenute pari ad euro 306,90 del ristoro dei danno morali subiti dallo stesso e dalla coniuge e dalla suocera il cui ammontare si chiede di liquidare in via equitativa"*.



In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate nell'atto di citazione e CTU volta ad accertare l'entità dei danni provocati dall'alluvione nonché le cause dell'esondazione.

Si costituiva la Regione Campania che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio del Sarno e la Provincia di Salerno i soli responsabili per l'accaduto; a tali enti, infatti, ad avviso della Regione, sarebbero affidate le opere di manutenzione dell'alveo dei fiumi e di regimentazione delle acque facenti parte del bacino idrico di competenza (richiamava il D.Lgs. 112/98 e l'art. 34 del D.Lgs. 96/99, circa il trasferimento delle competenze alle Province e la L.R. 4/03 in ordine alla responsabilità del consorzio).

Osservava, comunque, che le precipitazioni dell'ottobre 2007 avevano avuto il carattere dell'eccezionalità e che le prove fornite dal ricorrente erano carenti sia con riguardo al nesso di causalità (tra il comportamento dell'ente e l'evento dannoso), sia con riguardo alla natura ed all'entità dei danni. Infine, rilevava che le cause dell'alluvione erano da ravvisarsi anche nella trasformazione del territorio e nella forte urbanizzazione che comporta il convogliamento delle acque piovane nei corsi d'acqua; gli enti comunali, ai quali sono devoluti i contributi per l'urbanizzazione, dunque, dovrebbero porre maggiore attenzione nella valutazione della quantità di acqua piovana che può essere convogliata nei fiumi e nei torrenti.

Concludeva, quindi, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della Regione o comunque per l'accertamento della responsabilità degli altri enti indicati, *"con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità della Regione Campania"*.

Alla prima udienza del 27/9/12, il Giudice disponeva che il ricorrente chiarisse se lo stesso o i proprietari avessero chiesto o ottenuto il risarcimento dei danni, nonché se erano state svolte le attività di riparazione (con invito a depositare la documentazione attestante gli eventuali costi sopportati).

Alla successiva udienza del 14/2/13, il difensore di parte attrice specificava che nessun risarcimento era mai stato ottenuto e che solo le riparazioni dei danni all'immobile erano state eseguite dal Costantino e dai suoi familiari. I rimanenti beni non erano stati riparati. Insisteva, quindi, nelle proprie richieste istruttorie.

Il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, delegando per l'assunzione della stessa, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, il Tribunale di Nocera Inferiore.

Acquisiti gli atti relativi alla prova delegata, all'udienza del 23/1/14, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed il Giudice Istruttore rimetteva le parti innanzi al collegio per la discussione, ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/33.

All'udienza del 4/5/15, il Tribunale tratteneva la causa in decisione

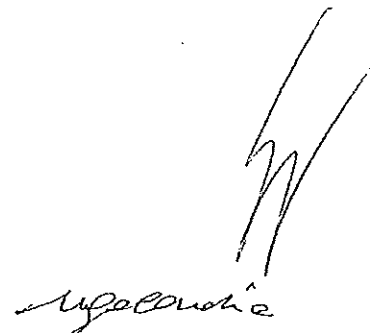
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

In via preliminare, va osservato che la Regione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuta, a suo avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.

Deve osservarsi, tuttavia, che il concetto di legittimazione passiva, non si attaglia alla questione in esame; ed infatti la S.C. ha precisato che: *"La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva"* (Cass. 22/11/2000 n. 15080; nello stesso senso, Cass. 17/5/2001 n. 6766; Cass. 6/2/2004 n. 2326; Cass. 6/3/2008 n. 6132). Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente sostiene che la responsabilità dell'accaduto vada ascritta alla Regione, mentre tale ente sostiene che la stessa gravi sugli altri soggetti indicati nelle proprie difese. Si tratta, dunque, di una questione di merito riguardante la fondatezza della pretesa attrice ed unitamente al merito verrà esaminata.

2. Sul merito della controversia



Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati all'immobile dallo stesso condotto in locazione ed ai beni mobili nello stesso contenuti (oltre che dei danni morali) dall'esondazione del torrente Solofrana del 6 - 7/10/07.

Lo stesso ha inteso dimostrare di essere legittimato a chiedere il risarcimento dei danni, depositando il contratto di locazione degli immobili danneggiati. La copia in atti è tuttavia priva di elementi che consentano di attribuirvi data certa (manca, infatti, l'attestazione della registrazione); in ogni caso la circostanza della disponibilità degli immobili risulta provata sia dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di Castel San Giorgio del 9/10/07 (contenuto nella produzione di parte attrice), nel quale si dà atto della stessa, sia dalla prova testimoniale. Il teste Iuliano Salvatore, vicino di casa del Costantino, ha infatti confermato (capo 1) che l'immobile sito al primo piano del fabbricato viaggiatori della stazione di Castel San Giorgio era condotto in locazione dal ricorrente. Peraltro, tale circostanza è ulteriormente confermata dall'altro teste Santaniello Vincenzo, Capitano della Polizia Municipale che aveva redatto il verbale di sopralluogo del 9/10/07.

Occorre, quindi, verificare se l'azione per il risarcimento andasse effettivamente intentata nei confronti della Regione, ovvero degli altri enti dalla stessa indicati.

Onde individuare il soggetto responsabile per i danni provocati dall'esondazione, occorre osservare che, il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933 (cfr. al riguardo la comunicazione del Consorzio di bonifica del 9/10/07 n. 17955 contenuta nel fascicolo di parte ricorrente).

Deve dunque rilevarsi che corretta appare l'individuazione della Regione Campania quale responsabile dei danni, atteso che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore

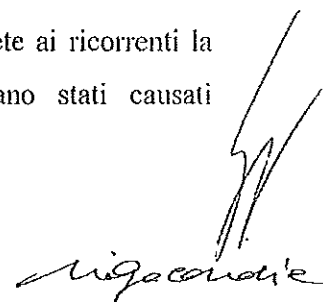
del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che compete comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).

Irrilevante appare, quindi, il richiamo da parte della Regione all'art. 34 D.Lgs. 96/99 che disciplina il nuovo assetto delle competenze in materia, in base al D.Lgs. 112/98 per le Regioni che non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze con gli enti locali minori. Ed infatti, l'intervento effettuato da tale ultima normativa, ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4 comma 5, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del D. Lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali (di cui, nel caso di specie, non è stata fornita dimostrazione).

Non può infine escludersi a priori la responsabilità del Consorzio, ma tale ente è rimasto estraneo al presente giudizio, non avendo chiesto la Regione la chiamata in causa dello stesso, così che appare superflua la valutazione delle sue eventuali responsabilità considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della Regione ma non potrebbero escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre; cfr. in tal senso, Cass. SS.UU. 25928/11; TSAP n. 67/2006).

Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie *de qua* l'art. 2051 c.c. (*ex multis*, Trib. Sup Acque 27/4/12 n. 71), così che la Regione deve ritenersi responsabile dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche affidati alla sua custodia salva la dimostrazione del caso fortuito (Cass. SS.UU. 25928/11; sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, cfr. anche Cass. 6101/13).

Dunque, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai ricorrenti la dimostrazione che i danni di cui chiedono il risarcimento siano stati causati



dall'esondazione del torrente Solofrana ed alla Regione la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (*ex multis* Cass. 11227/08; Cass. 2660/13). Peraltro, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (Cass. 5658/10).

E' pacifico (anche perché non contestato dalla Regione) che l'esondazione del 6-7/10/2007 abbia riguardato il fiume Solofrana come si evince sia dalla comunicazione del Consorzio di Bonifica del 9/10/07 Prot. N. 17955, sia dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di Castel San Giorgio del 22/10/07, sia dalle dichiarazioni dei testi.

Peraltro, nei due documenti citati si dà atto anche delle cause dell'esondazione, ravvisabili nella rottura dell'argine in muratura di tufo posto alla "destra idraulica" del torrente. Tale circostanza (che denota una carente manutenzione degli argini) è comunque irrilevante ai fini della individuazione della responsabilità della Regione, giacché, operando l'art. 2051 c.c., una volta dimostrata la provenienza della acque dal torrente Solofrana, solo la dimostrazione del caso fortuito da parte dell'ente può escludere la sua responsabilità per i danni.

La Regione Campania, invece, pur facendo riferimento all'eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno determinato l'alluvione, non ha prodotto documenti (ad es. dati pluviometrici, eventuali atti amministrativi, ecc.) per provare tale circostanza solo asserita, così che non può ritenersi che abbia adempiuto all'onere della prova che su di essa gravava.

Ritenuto dunque che la responsabilità per l'accaduto vada ascritta alla Regione Campania, occorre determinare l'entità dei danni subiti dal ricorrente. La prova di tali danni (che grava sull'attore) deve trarsi, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla documentazione contenuta nella produzione di parte attrice.

Al riguardo può comunque evidenziarsi che i danni dallo stesso asseriti, non risultano completamente provati.

Il Costantino infatti, ha indicato in complessivi Euro 14.739,63 i danni arrecati ai propri beni, in Euro 300 le spese per il lavaggio interno ed esterno dell'auto di famiglia ed in Euro 6,90 le spese per le fotografie allegate alla produzione di parte.

In particolare i danni vengono così analiticamente determinati:

- Euro 4.560 per il restauro di alcuni mobili
- Euro 682,13 per la riparazione della Vespa Piaggio ET2 blu
- Euro 6.500 per le opere di riparazione dell'immobile (tinteggiatura e altro)
- Euro 2.997,50 per la perdita di alimentari ed altri beni conservati nei luoghi invasi dall'acqua (l'attore provvede alla determinazione del danno in base al valore di mercato dei beni specificamente elencati).

Occorre, dunque, partire da tali indicazioni per la liquidazione, anche in via equitativa, dei danni patrimoniali, non essendo stata disposta alcuna CTU, che nulla di utile avrebbe potuto accertare, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (circa cinque anni, al momento della riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche).

Al riguardo, va innanzi tutto osservato che non può essere riconosciuto l'importo per le opere di ripristino degli immobili. Ed infatti l'abitazione e le relative pertinenze non sono di proprietà del Costantino, ma sono da quest'ultimo condotte in locazione; dunque, in base all'art. 10 del contratto di locazione (che richiama l'art. 1576 c.c.) contenuto nella produzione di parte attrice, le opere di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore e, dunque, della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Pertanto solo tale società poteva domandare il ristoro dei danni agli immobili mentre il Costantino avrebbe dovuto chiedere alla stessa l'esecuzione delle opere di ripristino, ovvero il rimborso di quanto eventualmente speso per la loro esecuzione.

Non vi è dubbio, infatti, che, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., le riparazioni a carico del conduttore sono solo quelle derivanti dal normale utilizzo del bene e non quelle causate da vetustà, da fattori esterni o da caso fortuito.

Non possono poi essere riconosciute le spese relative ai danni al ciclomotore Vespa, atteso che il Costantino non ha depositato la documentazione attestante la proprietà del veicolo. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle spese per la pulizia dell'autovettura.

Possono invece riconoscersi le somme richieste a titolo di risarcimento per la perdita

delle derrate alimentari degli altri beni mobili e dei pezzi d'arredamento conservati dal Costantino nei locali invasi dall'acqua. La perdita di tali beni è dimostrata sia dalle dichiarazioni dei testi, sia dalla relazione della Polizia Municipale del 9/10/07, nella quale si dà atto che *"tutte le derrate alimentari, le suppellettili ed altro materiale presenti sul posto erano sommerse dal fango e dall'acqua"*.

Ovviamente i testi non sono stati in grado di elencare specificamente i beni che sono stati danneggiati o distrutti a seguito dell'alluvione. Al fine della dimostrazione di tali danni, il ricorrente ha depositato solo un elenco dallo stesso redatto, in parte riprodotto nell'atto introduttivo, - nel quale ha indicato anche il presumibile valore di mercato dei beni - ed un preventivo per il restauro di alcuni arredi danneggiati dall'alluvione. Ovviamente il valore probatorio dell'elenco fornito dal Costantino è nullo, trattandosi di una mera dichiarazione di parte; inoltre, anche il valore della ricevuta contenente il preventivo per il restauro del mobilio danneggiato ha un valore estremamente ridotto, atteso che non è dimostrato, neppure attraverso le dichiarazioni dei testi, che i mobili ivi indicati furono effettivamente danneggiati. In ogni caso, essendo provato che effettivamente delle derrate alimentari e delle altre suppellettili furono effettivamente danneggiati, può procedersi alla liquidazione dei relativi danni in via equitativa (ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.). Può dunque riconoscersi l'importo indicato dal ricorrente per la perdita dei beni mobili, delle derrate alimentari e per il restauro dell'arredamento (complessivamente pari ad Euro 7.557,5) ridotto del 25%, in considerazioni delle lacune probatorie e del criterio di stima adottato dal Costantino (valore di mercato) che comporta una stima certamente superiore al valore effettivo dei beni (molti dei quali certamente usurati), come dimostrano ad esempio i valori, certamente eccessivi attribuiti ad alcuni beni che sarebbero andati perduti a seguito dell'alluvione come, ad esempio, Euro 1.000 per dieci paia di scarpe o Euro 120 per *"una scatola di libri datati"*.

Deve dunque riconoscersi al Costantino, quale risarcimento per i danni materiali subiti, l'importo di Euro 5.668,12.

Può poi aggiungersi l'importo di Euro 6,90 per le spese relative ai rilievi fotografici indispensabili per la documentazione dello stato dei luoghi ed adeguatamente documentate.

Infine, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Al riguardo, deve innanzi tutto osservarsi che il Costantino ha chiesto addirittura il risarcimento dei

"danni morali subiti dallo stesso e dalla coniuge e dalla suocera". E' appena il caso di evidenziare che, non essendo costituiti tali ultimi soggetti, deve escludersi che il ricorrente possa agire per loro conto.

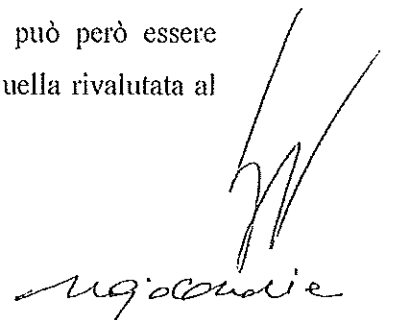
Va inoltre evidenziato che neppure è risarcibile il danno morale lamentato dal Costantino, non ricorrendo, nel caso di specie, le ipotesi determinate per legge ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Il danno morale consisterebbe infatti nella preoccupazione per la sorte della moglie e della suocera, nonché nel dispiacere per la perdita di alcuni beni di grande valore affettivo e per il danneggiamento della casa.

Al riguardo deve osservarsi che, non versandosi in ipotesi di danno derivante da reato, e non ricorrendo alcuna ipotesi di risarcibilità del danno morale espressamente prevista dalla legge, tale tipologia di danno potrebbe essere risarcibile solo ove l'interesse leso sia di rango costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave, ed il danno patito non sia futile (Cass. SS.UU. 26972/08). E' evidente tuttavia che nel caso di specie non risulta leso alcun interesse di livello costituzionale; peraltro, la preoccupazione per la sorte dei congiunti avrebbe avuto comunque una durata estremamente ridotta. Tanto basterebbe ad escludere il diritto al risarcimento del danno morale; può aggiungersi, comunque, che la domanda appare largamente carente anche sotto il profilo probatorio, atteso che il ricorrente neppure ha dimostrato di aver perduto i beni cui era legato da particolare vincolo affettivo (i testi infatti non vi fanno alcuno specifico riferimento e nulla viene indicato nel verbale della Polizia Municipale del 22/10/07).

Per tutto quanto esposto, nulla può essere riconosciuto al Costantino per il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Pertanto, il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente, per i soli danni patrimoniali, va determinato in Euro 5.675,02.

Su detto importo, va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (7/10/07) fino alla data della presente sentenza; competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (*ex multis*, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al



momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Competono altresì, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.

3. Sulle spese di lite

Con riguardo alle spese di giudizio, va osservato che le stesse devono essere poste a carico della Regione Campania, in considerazione del principio della soccombenza, non sussistendo "gravi ed eccezionali ragioni" per disporre la compensazione.

In proposito, va osservato che, in applicazione dell'art. 28 D.M. 55/14, il compenso professionale va liquidato (senza distinzione tra diritti ed onorari, ormai non più esistente), in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati, per tutte le fasi di cui si compone il giudizio, in relazione alle controversie di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000, in misura inferiore a quella media, in considerazione della relativa semplicità della controversia e del valore effettivo della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte nella causa iscritta al n. 34/12 del R.G. da Costantino Antonino nei confronti della Regione Campania, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

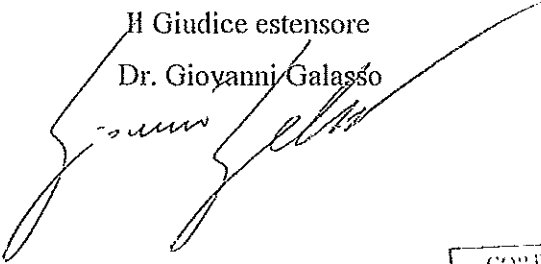
1. accoglie la domanda proposta da Costantino Antonino nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni in favore di Costantino Antonino, che liquida, complessivamente, in Euro 5.675,02, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (7/10/07) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;

2. condanna la Regione Campania, al pagamento, in favore di Costantino Antonino, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 240 per spese vive ed Euro 2.800 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, nella misura prevista dalla legge, con attribuzione al difensore, Avv. Sonia Costantino, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Napoli il 1° giugno 2015.

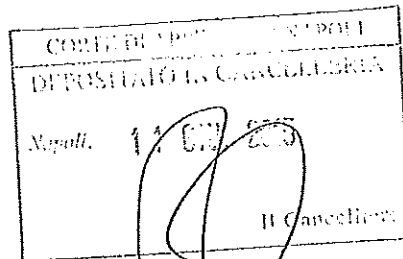
Il Giudice estensore

Dr. Giovanni Galasso



Il Presidente

Dr. Ugo Candia



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Mittente: "Per conto di: anna.carbone@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 11/06/2015 13:56

A: "avvocatura direzione" <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/06/2015 alle ore 13:56:24 (+0200) il messaggio

"I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" è stato inviato da "anna.carbone@pec.regione.campania.it"

indirizzato a:

us01@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: ope275.20150611135624.06626.03.7.1@pec.actalis.it

—postacert.eml—

Oggetto: I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Mittente: "anna\carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>

Data: 11/06/2015 13:56

A: "avvocatura direzione" <us01@pec.regione.campania.it>

Si rimette la sentenza allegata notificata a mezzo pec dal TRAP Napoli al sottoscritto avvocato, per l'acquisizione del protocollo in entrata e la successiva urgente trasmissione agli Uffici Amministrativi per gli adempimenti di competenza, da parte della UOD 05, competente a trasmettere, atteso il termine breve per la proposizione di eventuale appello, comunque da escludere ad avviso della difesa, come da relazione versata agli atti.

Avv. Anna Carbone

—BodyPart.txt—

Corte d'Appello di Napoli.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 900034/2012

Giudice: GALASSO GIOVANNI

Attore principale: COSTANTINO ANTONINO

Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 11/06/2015 alle ore 12:21 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica

anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte

ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 11/06/2015

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2670/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 11/06/2015 12:21

Registrato da CONTE PROCOLO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

—BodyPart.txt—

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 900034/2012

Giudice: GALASSO GIOVANNI

Attore principale: COSTANTINO ANTONINO

Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 11/06/2015 alle ore 12:21 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica

anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte

ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 11/06/2015

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2670/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 11/06/2015 12:21

Registrato da CONTE PROCOLO

--

—IndiceBusta.xml—

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!DOCTYPE IndiceBusta SYSTEM
"IndiceBusta.dtd"><IndiceBusta><Atto Nome="Comunicazione.xml.p7m"
ID="part444100E6C344437FDDC8886D6402316A"/><Allegato
Nome="doc00710320150611121922.pdf" Tipo="SM"
ID="part8093687DE804385EFEB76E2840FB8273"/></IndiceBusta>
```

—Comunicazione.xml—

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Comunicazione SYSTEM "http://schemi.processotelematico.giustizia.it
/Schemi/Comunicazione.dtd">
<Comunicazione>
<NumeroRuolo>900034/2012/CC</NumeroRuolo>
<Oggetto>DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE</Oggetto>
<Contenuto><![CDATA[--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: TA
```

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
 Numero di Ruolo generale: 900034/2012
 Giudice: GALASSO GIOVANNI
 Attore principale: COSTANTINO ANTONINO
 Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 11/06/2015 alle ore 12:21 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 11/06/2015
 Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
 Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
 Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2670/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 11/06/2015 12:21
 Registrato da CONTE PROCOLO

```
--
]]></Contenuto>
<CodiceUG>0630490063</CodiceUG>
<CodiceFiscaleDestinatario>CRBNNA64L50A5090</CodiceFiscaleDestinatario>
</Comunicazione>
```

—Allegati:—

dati-cert.xml	887 bytes
postacert.eml	5,2 MB
BodyPart.txt	1,4 KB
BodyPart.txt	1,0 KB
IndiceBusta.xml	290 bytes
Comunicazione.xml	1,4 KB
doc00710320150611121922.pdf.zip	3,8 MB